

marco teobaldelli
ingegnere

ingegnere civile-edile
coordinatore per la sicurezza
tecnico competente in acustica ambientale
certificatore protocollo ITACA-Marche
tecnico abilitato prevenzione incendi
collaudatore statico

Sede legale:

Via Batà, 22 – 62100 Macerata

tel. mobile 3387065580

email marcoteobaldelli@gmail.com

pec: marco.teobaldelli@ingpec.eu

cod.Fisc TBL MRC 66M23 E783V

Comune

VALFORNACE
Provincia di Macerata



Titolo

**PIANO DI CLASSIFICAZIONE
ACUSTICA COMUNALE**

L. n. 447/95 – L.R. n. 28/01

D.G.R. n. 896/03 – D.G.R. n. 809/06

Protocollo n.

PCA 233/22

Data emissione

07/02/2022

Revisione n.

00

Data revisione

Elaborato

**NORME TECNICHE DI
ATTUAZIONE**

Redatto da:

Ing. Marco Teobaldelli

Tecnico competente in acustica

D.D. 14/TRA_08 del 20/01/06 Regione Marche

Iscrizione ENTECA n.3866 del 10/12/2018

Timbro e firma Tecnico Competente in Acustica:



Collaboratore:

INDICE

PREMESSA	<i>pag. 4</i>
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	<i>pag. 4</i>
1.1 Elementi costitutivi della classificazione acustica	<i>pag. 4</i>
1.2 Quadro normativo di riferimento	<i>pag. 4</i>
1.3 Zone omogenee – Unità territoriale omogenee	<i>Pag. 6</i>
1.3.1 Definizione dei valori acustici e dei limiti di zona.....	<i>pag. 7</i>
1.3.2 Prescrizioni per le sorgenti di zona.....	<i>pag. 10</i>
1.4 Aree ed attività particolari	<i>pag. 11</i>
1.4.1 Aree interessate da traffico veicolare.....	<i>pag. 11</i>
1.4.2 Piste motoristiche ed autodromi.....	<i>pag. 12</i>
1.4.3 Attività temporanee.....	<i>pag. 13</i>
1.4.4 Attività che impiegano impianti a ciclo produttivo continuo.....	<i>pag. 13</i>
1.5 Confine tra unità territoriali omogenee con diversa classe acustica	<i>pag. 15</i>
1.6 Aree con fasce di pertinenza acustica di infrastrutture viarie sovrapposte	<i>pag. 16</i>
1.7 Unità territoriali omogenee con livelli acustici superiori ai limiti	<i>pag. 16</i>
CAPO II – PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELL’INQUINAMENTO ACUSTICO	<i>pag. 17</i>
2.1 Trasformazione urbanistica ed edilizia	<i>pag. 17</i>
2.2 Strumenti urbanistici attuativi	<i>pag. 19</i>
2.3 Relazione previsionale di impatto acustico nei piani urbanistici attuativi	<i>pag. 20</i>
CAPO III – ADEMPIMENTI NELLE ZONE DI POTENZIALE CONFLITTO	<i>pag. 21</i>
3.1 Zone di potenziale conflitto	<i>pag. 21</i>

CAPO IV – ADEMPIMENTI NELLE ZONE SOGGETTE A PIANO DI RISANAMENTO

ACUSTICO (PDRA).....	<i>pag. 22</i>
4.1 Piano di risanamento acustico – Formazione e contenuti.....	<i>pag. 22</i>
4.2 Aree soggette a piano di risanamento acustico.....	<i>pag. 22</i>

CAPO V – INDIRIZZI DI GESTIONE DELLA CLASSIFICAZIONE

ACUSTICA.....	<i>pag. 24</i>
5.1 Durata e aggiornamento del piano di classificazione acustica...	<i>pag. 24</i>
5.2 Verifica periodica dei livelli di rumore.....	<i>pag. 24</i>
5.3 Norme di salvaguardia.....	<i>pag. 24</i>
5.4 Modalità di controllo.....	<i>pag. 24</i>
5.5 Sanzioni.....	<i>pag. 24</i>
5.6 Disposizioni finali.....	<i>pag. 25</i>

PREMESSA

La classificazione acustica costituisce lo strumento di governo del territorio la cui finalità è quella di perseguire, attraverso il coordinamento con gli altri strumenti urbanistici vigenti, PRG in particolare, un miglioramento della qualità acustica delle aree urbane e, più in generale, di tutti gli spazi fruiti dalla popolazione.

La classificazione acustica si riferisce a tutto il territorio comunale.

Le presenti norme costituiscono lo strumento tecnico che definisce le prescrizioni, gli adempimenti ed i requisiti atti a conseguire gli obiettivi assunti con la classificazione acustica.

La struttura del documento si richiama direttamente alle indicazioni contenute nel DGR n°896 del 24/06/2003 avente come oggetto: “Legge n.447/1995 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” e L.R. 14 novembre 2001, n.28 “Norme per la tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico nella Regione Marche”. Approvazione del documento tecnico “Criteri e Linee Guida di cui: all’art.5, comma 1, punti a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) , all’art.12, comma 1, all’art.20, comma 2 della L.R.14 novembre 2001, n.28”, in particolare a quanto contenuto al Capitolo N.1 concernete i **Criteri per la classificazione acustica dei territori comunali**, denominato d’ora in avanti **Regolamento tecnico regionale**.

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

La classificazione acustica del Comune di Valfornace è composta dai seguenti elaborati:

- Elaborato 1 – Relazione tecnica illustrativa
- Elaborato 2 – Inquadramento generale della classificazione acustica
- Elaborato 3 – Norme Tecniche di Attuazione
- Elaborato 4 – Regolamento acustico per gli ambienti abitativi
- Elaborato 5 – Regolamento per le attività temporanee

1.2 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

- DPCM 01/03/1991 – Limiti di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno;
- Legge 26/10/1995 n° 447 – Legge quadro sull’inquinamento acustico;
- DM Ambiente 11/12/96 - Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo;
- DPCM 05/12/97 - Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici;
- DPCM 14/01/1997 – Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore;

- DM 16/03/98 - Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico;
- DPR 18/11/98, n. 459 - Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario;
- Il D.P.R n. 304 03/04/01 "Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento di attività motoristiche, a norma dell'articolo 11 della legge 26 novembre 1995, n. 447"
- L.R. n. 28 del 14/11/01 - Norme per la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico nella Regione Marche;
- DM 29/11/00 - Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore;
- D.G.R. n. 896 del 24/06/03 - Legge n. 447/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e L.R. 14 novembre 2001, n. 28 "Norme per la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico nella Regione Marche". Approvazione del documento tecnico "Criteri e linee guida di cui: all'art. 5, comma 1, punti a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), all'art. 12, comma 1, all'art. 20, comma 2 della legge regionale 14 novembre 2001 n. 28 (Regolamento regionale), modificato con D.G.R. n. 809 del 10/07/2006;
- DPR 30/03/04 n. 142 - Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- D.G.R. 10 luglio 2006, n. 809 – Modifica criteri e linee guida approvati con DGR 896/2003;

1.3 ZONE OMOGENEE – UNITA' TERRITORIALI OMOGENEE

In applicazione dell'art 6 della Legge n. 447 del 26/10/1995, "Legge quadro sull'inquinamento acustico", nonché dell'articolo 2 della L.R. n. 28 del 14/11/2001 il Comune di Valfornace è stato suddiviso in zone omogenee nelle sei classi acustiche previste dal D.P.C.M. 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".

I criteri adottati per la suddivisione del territorio comunale in zone omogenee (**UTO – Unità Territoriali Omogenee**) e le modalità di attribuzione delle classi acustiche sono quelli indicati nel Regolamento tecnico regionale secondo le seguenti classi:

CLASSE I - Aree particolarmente protette

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, aree scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali e di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

CLASSE II - Aree Prevalentemente residenziali

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione e limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.

CLASSE III - Aree di tipo misto

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali e di uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali che impiegano macchine operatrici.

CLASSE IV - Aree di intensa attività umana

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.

CLASSE V - Aree prevalentemente industriali

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

CLASSE VI - Aree esclusivamente industriali

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Nella cartografia di classificazione sono indicate le aree e le relative classi acustiche secondo la simbologia per la rappresentazione grafica indicata nella Tabella I. 7.1, Paragrafo 1.7 concernente "Gli elaborati e la documentazione", Capitolo n.1 relativo ai "Criteri per la classificazione acustica dei territori comunali" del Regolamento tecnico regionale, nonché le fasce di pertinenza acustica delle principali infrastrutture viarie.

In caso di dubbi interpretativi od eventuali errori presenti in cartografia si deve comunque fare riferimento al contenuto delle presenti norme, alla normativa generale che disciplina il settore di cui al presente paragrafo 1.3 ed al Piano Regolatore Generale.

1.3.1 DEFINIZIONE DEI VALORI ACUSTICI E DEI LIMITI DI ZONA

In conformità al D.P.C.M. 14/11/97, per ciascuna classe acustica vengono indicati i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, distinti per i periodi diurno (ore 6:00-22:00) e notturno (ore 22:00-6:00).

Le definizioni di tali valori sono contenute nell'art. 2 della Legge 447/95 e precisamente:

1. Valori limite di emissione

Il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa e precisamente:

Tab. 1 - Valori limite assoluti di emissione

Definizione: è il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora		
Classi di destinazione d'uso	Tempi di riferimento	
	Diurno (6:00-22:00)	Notturmo (22:00-6:00)
I - Aree particolarmente protette	45	35
II - Aree prevalentemente residenziali	50	40
III - Aree di tipo misto	55	45
IV - Aree di intensa attività umana	60	50
V - Aree prevalentemente industriali	65	55
VI - Aree esclusivamente industriali	65	65
Note: I valori limite di emissione del rumore da sorgenti mobili e da singoli macchinari costituenti le sorgenti sonore, fisse, laddove previsto, sono anche regolamentati dalle norme di omologazione e certificazione delle stesse		

2. Valori limite di immissione

Sono divisi in valori limite assoluti di immissione e valori limite differenziale di immissione.

Il valore limite assoluto di immissione è il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori e precisamente:

Tab. 2 - Valori limite assoluti di immissione

Definizione: è il valore massimo di rumore che può essere immesso dall'insieme delle sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno misurato in prossimità dei ricettori		
Classi di destinazione d'uso	Tempi di riferimento	
	Diurno (6:00-22:00)	Notturmo (22:00-6:00)

I - Aree particolarmente protette	50	40
II - Aree prevalentemente residenziali	55	45
III - Aree di tipo misto	60	50
IV - Aree di intensa attività umana	65	55
V - Aree prevalentemente industriali	70	60
VI - Aree esclusivamente industriali	70	70
Note: Questi valori non si applicano alle infrastrutture, stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali, ed alle altre sorgenti sonore di cui all'art. 11 delle Legge Quadro 447/95, all'interno delle rispettive fasce di pertinenza . All'esterno di tali fasce, dette sorgenti concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione.		

Il valore limite differenziale di immissione è la differenza massima tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo, all'interno degli ambienti abitativi e precisamente:

Tab. 2bis - Valori limite differenziale di immissione

Definizione: è la differenza massima tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo, all'interno degli ambienti abitativi.		
	Tempi di riferimento	
	Diurno (6:00-22:00)	Notturno (22:00-6:00)
Differenza in dB(A)	5	3
Tali valori non si applicano nei seguenti casi:		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nelle aree territoriali in classe VI (esclusivamente industriali) della tabella A; ▪ Nei seguenti casi in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile: <ul style="list-style-type: none"> ○ <u>Se il rumore ambientale misurato a finestre aperte è inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;</u> ○ <u>Se il rumore ambientale misurato a finestre chiuse è inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno;</u> ▪ Alla rumorosità prodotta da: <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;</i> ○ <i>Attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali, e professionali;</i> ○ <i>Servizi ed impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.</i> 		

3. Valori di attenzione

Il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente e precisamente:

Tab. 3 - Valori di attenzione

Definizione: <i>è il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente e che obbliga quindi l'adozione dei piani di risanamento acustico.</i>		
Per le classi di destinazione del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (6:00-22:00)	Notturmo (22:00-6:00)
Se riferiti ad un'ora (Solo le classi I-II-III-IV-V)	Valori tabella C aumentati di 10 dB(A)	Valori tabella C aumentati di 5 dB(A)
Se relativi ai tempi di riferimento (Tutte le classi)	Valori tabella C	Valori tabella C
Nota: Tali valori non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali.		

4. Valori di qualità

I valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge

Tab. 4 - Valori di qualità

Definizione: <i>sono i valori di rumore da conseguire nel breve, medio e lungo periodo con le tecnologie di risanamento disponibili per realizzare le finalità previste dalla Legge Quadro 447/95</i>		
Classi di destinazione d'uso	Tempi di riferimento	
	Diurno (6:00-22:00)	Notturmo (22:00-6:00)
I - Aree particolarmente protette	47	37
II - Aree prevalentemente residenziali	52	42
III - Aree di tipo misto	57	47
IV - Aree di intensa attività umana	62	52
V - Aree prevalentemente industriali	67	57
VI - Aree esclusivamente industriali	70	70

1.3.2 PRESCRIZIONI PER LE SORGENTI SONORE

All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora è soggetta al rispetto:

1. dei limiti massimi dei livelli sonori di emissione propri della zona di appartenenza (art. 2 del D.P.C.M 14/11/97)

I livelli sonori prodotti dalla sorgente o dall'insieme di più sorgenti devono essere misurati presso il confine della proprietà cui appartiene la medesima;

2. dei limiti massimi assoluti dei livelli sonori immissione propri della zona limitrofe (art. 3 del D.P.C.M 14/11/97)

I livelli sonori prodotti dalla sorgente o dall'insieme di più sorgenti devono essere misurati all'interno delle zone limitrofe in prossimità dei ricettori sensibili: ambienti abitativi e/o spazi realmente fruibili da persone e comunità;

3. del criterio differenziale (art. 4 del D.P.C.M 14/11/97)

I livelli sonori misurati all'interno degli ambienti abitativi devono rispettare i valori limite differenziali di immissione (definiti all'art. 2, comma 3, lettera b) della Legge 447/95) di 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno.

Tali valori non si applicano nelle aree classificate in classe VI (aree esclusivamente industriali)

L'applicazione del criterio differenziale è vincolata al superamento dei seguenti valori di soglia al di sotto dei quali ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:

1. rumore misurato a finestre aperte: 50 dBA nel periodo diurno e 40 dBA in quello notturno;
2. rumore misurato a finestre chiuse: 35 dBA nel periodo diurno e 25 dBA in quello notturno

Tali disposizioni non si applicano alla rumorosità prodotta:

1. dalle infrastrutture stradali, ferroviarie aeroportuali e marittime;
2. da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
3. a servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo arrecato all'interno dello stesso.

Presso le strutture scolastiche devono essere rispettati unicamente i limiti diurni qualora, nel periodo notturno, vi sia assenza dei soggetti fruitori.

Le aree e le attività soggette a particolari disposizioni normative vengono trattate nel successivo paragrafo 1.4 "Zone ed attività particolari".

Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle indicate nel D.M. del 16/3/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".

1.4 AREE ED ATTIVITA' PARTICOLARI

1.4.1 AREE INTERESSATE DA TRAFFICO VEICOLARE

Nella carta di classificazione acustica del territorio comunale sono riportate, altresì, le aree cuscinetto (fasce di pertinenza acustica) immediatamente adiacenti alle principali infrastrutture viarie esistenti ed assimilabili così come sono disciplinate dal D.P.R 30/03/2004, n. 142.

In relazione alla classificazione dei tipi delle strade di cui all'articolo 2 del D.Lgs 285/1992 (Nuovo codice della strada), sono stabilite, nella Tabella 2 dell'Allegato 1 al D.P.R suddetto, le fasce di pertinenza acustica ed i valori limite assoluti di immissione per scuole, ospedali case di cura e di riposo ed altri ricettori.

Nello specifico:

1. per i tratti extraurbani della SP 99 (Ponte La Trave – Fiordimonte), della SP 95 (Valfornace – Fiastra) e della SP 170 (San Maroto), di tipo C_b, è prevista, per ogni lato a partire dall'argine di ciascuna corsia di marcia, due distinte fasce consecutive:
 - a) la prima più vicina all'infrastruttura, della larghezza di 100 m denominata fascia A;
 - b) la seconda più distante dall'infrastruttura, della larghezza di 50 m denominata fascia B;
2. per i tratti urbani della SP 99 (Ponte La Trave – Fiordimonte), della SP 95 (Valfornace – Fiastra) e della SP 170 (San Maroto), di tipo D_b, è prevista, per ogni lato a partire dall'argine di ciascuna corsia di marcia, un'unica fascia della larghezza di 100m;
3. per tutte le altre strade locali, di tipo F, comprese quelle comunali, nonché per quelle urbane di quartiere, di tipo E, è prevista, per ogni lato a partire dall'argine di ciascuna corsia di marcia, un'unica fascia della larghezza di 30m al cui interno si applicano i valori limite assoluti di immissione della zona cui detta fascia appartiene conseguenti alla classificazione acustica.

Alle Società ed Enti gestori delle infrastrutture pubbliche di trasporto, inclusi la Provincia di Macerata e la Regione Marche, è fatto obbligo:

- a) individuare, insieme al comune di Valfornace, le aree del proprio territorio in cui, per effetto delle immissioni delle infrastrutture stesse, si abbia il superamento dei limiti di immissione previsti nelle fasce suddette, nonché determinare il contributo specifico al superamento dei limiti medesimi;
- b) presentare, in conseguenza di quanto sopra, anche al comune di Valfornace un piano di contenimento ed abbattimento del rumore prodotto secondo le modalità, i tempi, le priorità, gli obiettivi, gli oneri e le modalità di risanamento stabiliti nel DM 29/11/00 del Ministero dell'Ambiente;
- c) individuare ed adottare opere di mitigazione sulle sorgenti, lungo la via di propagazione del rumore e direttamente sul ricettore, assicurando priorità di intervento alle scuole, agli ospedali, alle case di cura ed alle case di riposo ubicate all'interno delle fasce di pertinenza ed agli altri ricettori ubicati nella fascia più vicina all'infrastruttura.

Ove i suddetti interventi non siano tecnicamente conseguibili, ovvero qualora in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale se ne ravvisi la necessità, essi dovranno essere effettuati direttamente sui ricettori medesimi assicurando il rispetto dei seguenti limiti, misurati in conformità a quanto stabilito dal comma 3 dell'articolo 6 del DPR 142/04:

- a) 35 dB(A) Leq notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;

- b) 40 dB(A) Leq notturno per tutti gli altri ricettori;
- c) 45 dB(A) Leq diurno per le scuole.

Diversamente, nonostante gli interventi diretti, ove per ospedali, case di cura, case di riposo e scuole non sia possibile il rispetto dei limiti anzidetti, si valuterà la possibilità di una loro delocalizzazione a cura ed a spese delle Società ed Enti gestori interessati o di una loro diversa destinazione.

All'esterno delle fasce di pertinenza acustica, incluse quelle delle strade di tipo E ed F, gli interventi di risanamento, ove necessari, costituiranno oggetto del Piano di risanamento acustico comunale.

Sono comunque a carico dei richiedenti dei titoli edilizi abilitativi di cui al D.P.R. 380/01, gli interventi per il rispetto dei limiti di cui al precedente comma 2 ove la richiesta sia stata presentata dopo il 15/06/2004, data di entrata in vigore del DPR 30/03/2004 n. 142, ed interessi aree inedificate comprese nello strumento urbanistico vigente e che ricadono all'interno delle fasce di pertinenza di cui al comma 3.

Analogamente è carico dei richiedenti dei titoli edilizi abilitativi, gli interventi per il rispetto dei limiti immissione di cui alla Tabelle 1 dell'Allegato 1 del DPR 30/03/2004 n. 142 ad una altezza di quattro metri dal piano di campagna, ove la richiesta venga presentata dopo la data di approvazione del progetto definitivo di infrastrutture di nuova realizzazione ed interessi aree non ancora edificate e che ricadono all'interno delle fasce di pertinenza stabilite in conformità all'articolo 4 del DPR medesimo.

Nelle aree di nuova urbanizzazione è vietata, nelle fasce di pertinenza, l'ubicazione delle attività da porre in classe I, così come il cambio di destinazione d'uso di edifici con svolgimento di attività incompatibili con la medesima classe I.

All'esterno delle fasce di pertinenza il rumore emesso dalle infrastrutture stradali concorre, insieme alle altre sorgenti, alla determinazione del livello sonoro ambientale ed alla relativa zonizzazione acustica del territorio comunale.

Per sorgenti sonore di altra natura, non riconducibili alle infrastrutture stradali, poste all'interno delle fasce di pertinenza, valgono i limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica.

1.4.2 PISTE MOTORISTICHE ED AUTODROMI

Il D.P.R n. 304 del 03/04/01 "Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento di attività motoristiche, a norma dell'articolo 11 della legge 26 novembre 1995, n. 447" disciplina le emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche di autodromi, piste motoristiche di prova e per attività sportive.

Lo svolgimento di tali attività è vincolato al rispetto dei limiti determinati dalla classificazione acustica ai sensi del D.P.C.M. 14/11/97.

Le stesse non sono invece soggette al rispetto dei valori limite differenziali di immissione stabiliti dall'art.3 dello stesso DPR.

A prescindere dal rispetto dei suddetti limiti di immissione, vengono introdotti ulteriori limiti di rumorosità da rispettarsi, su base oraria, al di fuori del sedime degli impianti.

Tali limiti sono differenziati per:

a) **nuovi autodromi:**

- 70 dBA Leq orario in qualsiasi ora del periodo diurno 6:00 - 22:00;

- 60 dBA Leq orario in qualsiasi ora del periodo notturno 22:00 - 6:00;

b) **autodromi esistenti:**

- 70 dBA Leq valutato per l'intero periodo 9:00 - 18:30;
- 60 dBA Leq valutato per l'intero periodo 18:30 - 22:00 e 6:00 - 9:00;
- 50 dBA valutato per l'intero periodo 22:00 - 6:00;
- 75 dBA Leq orario in qualsiasi ora del periodo diurno 6:00 - 22:00 entro 5 anni dall'entrata in vigore del decreto;
- 72 dBA Leq orario in qualsiasi ora del periodo diurno 6:00 - 22:00 entro 8 anni dall'entrata in vigore del decreto.

Il decreto sancisce inoltre la possibilità di richiedere autorizzazioni in deroga per lo svolgimento di manifestazioni motoristiche, prove e test tecnici fissando tempi e modalità per il rilascio delle stesse.

Le deroghe saranno concesse sulla base di un limite massimo di giorni all'anno, il cui numero è differenziato a seconda del tipo di manifestazione/attività e del tipo di impianto come stabilito nel DPR medesimo.

In taluni casi le deroghe possono essere illimitate qualora il gestore dell'impianto provveda a garantire un determinato comfort acustico all'interno delle abitazioni (45 dBA nel periodo diurno e 35 dBA nel periodo notturno).

Le concessioni in deroga sono rilasciate su richiesta dei gestori degli impianti attraverso la presentazione di apposita domanda cui deve essere allegata una relazione tecnica firmata da un tecnico competente in acustica.

I gestori degli impianti sono altresì tenuti all'installazione obbligatoria di sistemi di monitoraggio fissi ed a fornire al Comune ed alla Regione la documentazione relativa ai controlli sui dispositivi di scarico dei veicoli ammessi in pista.

1.4.3 ATTIVITÀ TEMPORANEE

Quanto, inoltre, ai criteri per il rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività temporanee e manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico o spettacoli a carattere temporaneo o mobile che comportino l'impiego di macchinari o impianti rumorosi, di cui all'articoli 4, comma 1, lettera g) e 6, comma 1, lettera h) della Legge 447/95 ed articolo 16 della L.R n. 28 del 14/11/2001, essi vengano definiti nell'apposito Regolamento comunale, cui si rinvia, predisposto in conformità alle indicazioni dettate al Capitolo 6 del Documento tecnico regionale di cui al D.G.R. n. 896 del 24/06/03.

1.4.4 ATTIVITÀ CHE IMPIEGANO IMPIANTI A CICLO PRODUTTIVO CONTINUO

Gli impianti a ciclo produttivo continuo ubicati in zone diverse da quelle esclusivamente industriali sono soggetti alle disposizioni del D.M. 11/12/96 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo".

Sono definiti impianti a ciclo produttivo continuo:

- a) quelli di cui non è possibile interrompere l'attività senza causare danni all'impianto, pericolo di incidenti o alterazioni del prodotto o quelli deputati ad erogare servizi di pubblica utilità;
- b) quelli il cui esercizio è regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro o da norma di legge, sulle ventiquattro ore per cicli settimanali, fatte salve le esigenze di manutenzione.

L'art. 3 del D.M. 11/12/96 reca i criteri per l'applicazione del criterio differenziale:

- a) per gli impianti a ciclo continuo in esercizio o per i quali sia stata presentata domanda di autorizzazione all'esercizio prima del 19/03/1997 (data di entrata in vigore del D.M. suddetto) è previsto il rispetto del criterio differenziale qualora non siano rispettati i limiti assoluti di immissione;
- b) per gli impianti a ciclo continuo realizzati dopo il 19/03/1997 il rispetto del criterio differenziale è condizione necessaria per il rilascio della concessione.

L'art. 4 dello stesso D.M. indica modalità e tempi per l'adozione dei piani di risanamento.

1.5 CONFINE TRA UNITA' TERRITORIALI OMOGENEE CON DIVERSA CLASSE ACUSTICA

La carta di zonizzazione acustica individua, per quanto possibile, una classificazione per Ambiti Territoriali Omogenei (UTO) definita sulla base delle destinazioni d'uso previste dal P.R.G.

In relazione al confine tra due diverse classi acustiche si possono verificare le seguenti situazioni:

a) **Confini compatibili**

Confini tra unità territoriali omogenee i cui limiti non differiscono per più di 5 dB(A), in cui non risulta allo stato attuale una situazione di conflitto acustico (clima acustico entro i valori limiti di zona).

Per tali aree non si rende necessaria l'adozione di un piano di risanamento acustico;

La situazione di compatibilità viene mantenuta attraverso gli adempimenti di cui al Capo II.

b) **Confini di potenziale conflitto**

Confini tra unità territoriali omogenee i cui limiti differiscono per più di 5 dB(A), dove comunque non risulta allo stato attuale una situazione di conflitto acustico (clima acustico entro i limiti di zona).

Per tali aree, permanendo la situazione di compatibilità acustica di fatto, non si rende necessaria l'adozione di un piano di risanamento acustico.

La situazione di compatibilità viene mantenuta attraverso gli adempimenti di cui ai Capi II e III.

In relazione alla loro potenziale problematicità, tali situazioni dovranno essere oggetto di monitoraggi acustici periodici per verificare che, eventuali modifiche alle fonti di rumore nell'area di classe maggiore non provochi il superamento dei limiti nella confinante area di classe minore.

In caso di superamento di tali limiti si procederà alla predisposizione di un Piano di risanamento acustico come al successivo punto c).

c) **Confini incompatibili**

Confini tra zone omogenee in cui risulta allo stato attuale il superamento dei limiti delle rispettive classi acustiche (clima acustico superiore ai limiti di zona).

La situazione di incompatibilità viene superata attraverso gli adempimenti di cui al Capo IV (Piano di risanamento acustico).

La verifica di situazioni di compatibilità o incompatibilità lungo i confini tra le diverse aree dovrà essere oggetto di apposite misurazioni strumentali.

Le definizioni di confini compatibili, di potenziale conflitto e incompatibili mantengono il loro significato anche qualora siano riferite all'attiguità tra zone relative allo stato di fatto e zone relative stato di progetto (trasformazioni urbanistiche potenziali previste dagli strumenti urbanistici).

1.6 AREE CON FASCE DI PERTINENZA ACUSTICA DI INFRASTRUTTURE VIARIE SOVRAPPOSTE

Nelle aree ove più fasce di pertinenza acustica di singole infrastrutture vengano a sovrapporsi, il valore limite di immissione da prendere in considerazione è il maggiore fra quelli previsti per le suddette infrastrutture.

Nelle aree suddette l'attività di risanamento è svolta dai soggetti interessati secondo quanto stabilito nel comma 3 dell'articolo 4 del DM 29/11/00 del Ministero dell'Ambiente.

1.7 UNITA' TERRITORIALI OMOGENEE CON LIVELLI ACUSTICI SUPERIORI AI LIMITI

Riguardano Unità territoriali omogenee o le fasce di pertinenza o di transizione acustica in cui le misure evidenziano il superamento dei limiti per esse previsti.

Per tali ambiti si rende necessaria la predisposizione del Piano di risanamento acustico di cui al Capo IV.

CAPO II

PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO

2.1 TRASFORMAZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE

Al fine di prevenire e contenere i disturbi alla popolazione residente è fatto obbligo:

- a) sottoporre, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8 della L.R. n. 28/01, a classificazione acustica le destinazioni d'uso di aree o di varianti di nuovi strumenti urbanistici e di loro revisioni o varianti;
- b) produrre ed allegare alla domanda di Piano urbanistico attuativo di cui al comma 1 dell'articolo 4 della L.R.34/92, una **Relazione previsionale di impatto acustico** con i contenuti minimi di cui al successivo punto 2.2, nonché garantire il rispetto dei valori limite di immissione della zona territoriale di appartenenza, delle prescrizioni e degli obiettivi progettuali indicate nel successivo punto 2.1.
- c) produrre ed allegare una **Relazione previsionale di impatto acustico**, da predisporre in conformità a quanto indicato nel punto 5.3 del Regolamento regionale di cui al D.G.R. n. 896 del 24/06/03:
 1. nell'ambito delle procedure di Valutazione di impatto nazionale o regionale ai sensi della L.R. n. 7/04 di opere o progetti cui ad essa debbono essere sottoposti;
 2. nel rilascio del permesso a costruire o di denuncia di inizio attività relativo alla realizzazione di nuovi impianti e di infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a centri commerciali ed a grandi strutture di vendita;
 3. nel rilascio di provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzo degli medesimi immobili ed infrastrutture di cui al precedente punto 3, lettera c), nonché di qualunque altra licenza o autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive.
 4. nella realizzazione, modifica o potenziamento delle seguenti opere:
 - aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
 - strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni;
 - discoteche;
 - circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
 - impianti sportivi e ricreativi;
 - ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

La **Relazione previsionale di impatto acustico**, per le opere suddette, può non essere richiesta, per quelle per le quali non vi sia l'obbligo della Valutazione di impatto ambientale.

Qualora la **Relazione previsionale di impatto acustico** evidenzi che si possano produrre valori di emissione superiori a quelli stabiliti dal DM 14/11/97, in particolare qualora si evidenzi un potenziale superamento dei valori differenziali di immissione o dei valori di qualità, la Relazione dovrà contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le immissioni causate dall'attività o dagli impianti.

In tali casi la domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio è soggetta anche al rilascio di uno specifico nulla osta da parte dell'Ufficio competente per l'Ambiente del Comune in cui vengono fissati i tempi e le modalità di controllo, a carico del proponente, della rispondenza alle ipotesi di progetto e del rispetto dei limiti ad opera ultimata.

d) produrre ed allegare, alla domanda del rilascio del permesso costruire o di denuncia di inizio attività, **la Relazione di valutazione del clima acustico**, da predisporre in conformità a quanto indicato nel punto 5.4 del Regolamento regionale di cui al D.G.R. n. 896 del 24/06/03, delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

1. scuole e asili nido;
2. ospedali;
3. case di cura e di riposo;
4. parchi pubblici urbani ed extraurbani;
5. nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al precedente punto 2, lettera c), ricadenti all'interno delle fasce di pertinenza acustica delle strade;

e) ai fini del rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici determinati ai sensi del DPCM 5/12/97, produrre ed allegare:

1. ***alla domanda di rilascio del permesso a costruire o di denuncia di inizio attività***, di nuovi edifici pubblici o privati, di nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni di impianti infrastrutture, ristrutturazioni e recupero del patrimonio edilizio esistente, il ***Certificato acustico di progetto***;
2. ***su richiesta dell'acquirente o del locatario*** delle opere suddette di cui all'articolo 24 del DPR 380/01, il ***Certificato di conformità ai requisiti acustici passivi degli edifici***.

I certificati anzidetti dovranno essere rilasciati in conformità a quanto indicato al punto 5.5 del Regolamento regionale di cui al D.G.R. n. 809 del 10/07/06 ed, in particolare, a quanto stabilito nell'apposito Regolamento comunale per riduzione dell'esposizione umana al rumore negli ambienti abitativi.

La documentazione di previsione di impatto acustico e la documentazione di valutazione del clima acustico devono consentire:

- a) per l'impatto acustico, la valutazione comparativa tra lo scenario con la presenza e quello con l'assenza delle opere ed attività indicando, altresì, il rispetto dei valori e dei limiti fissati dalla normativa vigente;
- b) per la valutazione previsionale del clima acustico, la valutazione dei livelli di rumore nelle aree interessate dalla realizzazione di scuole e asili nido, ospedali, case di cura e di riposo, parchi pubblici urbani ed extraurbani, nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al precedente punto 4, lettera c), ricadenti all'interno delle fasce di pertinenza acustica delle strade.

La mancata presentazione della **Certificazione acustica**, della **Relazione previsionale di impatto acustico** e della **Relazione di valutazione del clima acustico**, sottoscritte da tecnico competente in acustica ambientale, costituisce condizione di improcedibilità delle domande suddette.

Ove nell'ambito di permessi, autorizzazioni e licenze, comunque di atti abilitativi, si rendano necessari adottare accorgimenti tecnici per prevenire, ridurre o contenere le emissioni sonore eccedenti i valori di qualità di cui alla Tabella D del DPR 14/11/1997, negli atti suddetti tali valori debbono inseriti quale atto d'obbligo.

Si fa presente, tuttavia, che per le attività produttive che non utilizzano macchinari o impianti rumorosi ovvero che non inducono aumenti significativi dei flussi di traffico, in sostituzione della **Relazione previsionale di impatto acustico** e della **Relazione di valutazione del clima acustico**, è sufficiente produrre da parte del titolare dell'attività, una dichiarazione resa ai sensi dell'art.38 del D.P.R. n. 445/2000 attestante tale condizione.

Per la trasformazione e l'ampliamento delle imprese dotate di un sistema di gestione ambientale EMAS o ISO 14000, la documentazione di previsione di impatto acustico è quella prevista dal proprio sistema di gestione ambientale qualora contenga gli elementi individuati dai presenti criteri.

Tutte le trasformazioni urbanistiche ed edilizie, i cambi di destinazione d'uso di edifici, devono comunque perseguire il mantenimento della compatibilità acustica rispettando i limiti di zona, nonché il miglioramento del clima acustico in caso di situazione di criticità esistente.

2.2 STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI

Sotto il profilo acustico i Piani urbanistici attuativi devono garantire:

- a) una classificazione acustica dell'area di Piano compatibile con la zonizzazione delle aree limitrofe, evitando l'accostamento di classi acustiche con limiti che differiscono per più di 5 dB(A);
- b) il rispetto, entro il perimetro dell'area di Piano, dei valori limite definiti dalla zonizzazione acustica;
- c) il rispetto dei valori limite definiti dalla zonizzazione acustica all'interno delle zone limitrofe, qualora queste siano interessate da rumori prodotti all'interno del perimetro di Piano, ovvero l'esecuzione di provvedimenti, interventi ed opere, in grado di garantire un clima acustico conforme a detti limiti.

A tale scopo in sede di formazione dei Piani urbanistici attuativi, gli obiettivi progettuali dovranno considerare le seguenti problematiche connesse con l'inquinamento acustico:

- a) l'integrazione dell'area di Piano con l'intorno esistente o futuro in relazione agli aspetti a valenza acustica (funzioni o attività insediate nelle zone limitrofe, viabilità, ecc.);
- b) l'individuazione delle condizioni di maggior tutela per le differenti funzioni da insediare, realizzando, se possibile, micro-ambiti acusticamente differenziati all'interno dell'area oggetto di intervento (es. individuando sub-comparti maggiormente omogenei).

Ai fini di perseguire gli obiettivi di cui al punto precedente, dovranno essere messe in atto, anche gradualmente, varie azioni protettive variamente combinate fra loro mediante una attenta e razionale distribuzione dei volumi e delle funzioni, localizzando opportunamente le sorgenti e/o attività rumorose, nonché i ricettori sensibili.

Qualora le destinazioni d'uso previste dal piano attuativo non consentano una classificazione acustica compatibile con l'intorno esistente, dovranno essere perseguiti obiettivi di qualità attraverso la modifica dei contenuti della zonizzazione urbanistica negli strumenti urbanistici comunali vigenti (es. escludendo determinati usi, ovvero limitandone la superficie massima ammessa).

L'eventuale suddivisione dell'area di Piano in più UTO di diversa classe acustica non deve creare conflitti tra le UTO stesse e le UTO limitrofe.

L'adozione di tale procedura sarà, inoltre, consentita solo se la dimensione di ogni singola area è tale da non determinare un'eccessiva frammentazione della classificazione acustica.

Gli strumenti urbanistici attuativi dovranno, pertanto, contenere tutti gli elementi necessari per l'assegnazione della classe acustica al comparto (o eventualmente ai sub-comparti) secondo i criteri indicati dalla Regolamento tecnico regionale.

2.3 RELAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO NEI PIANI URBANISTICI

ATTUATIVI

In sede di presentazione dei Piani urbanistici attuativi dovrà essere allegata una **Relazione previsionale di impatto acustico**, redatta da un tecnico competente, contenente, almeno:

- a) la conformità alle prescrizioni di cui al comma 1 del precedente punto 2.2;
- b) l'eventuale proposta di differenziazione in più zone acustiche per il comparto oggetto dello strumento urbanistico attuativo a seconda delle destinazioni d'uso;
- c) l'indicazione per ogni zona acustica dei seguenti parametri calcolati considerando la massima capacità insediativa:
 - le tipologie d'uso insediabili (aree verdi, scolastiche, residenziali, commerciali ecc.);
 - la densità di popolazione (abitanti/Ha);
 - la densità di attività commerciali (sup. commerciale/sup. zona);
 - la densità di attività produttive (sup. produttiva/sup. zona);

La realizzazione degli eventuali interventi di protezione per il contenimento della rumorosità ambientale entro i limiti di zona è a carico dell'attuatore del Piano medesimo.

L'assenza della **Relazione previsionale di impatto acustico** è causa di improcedibilità della domanda.

All'atto di approvazione dei Piani urbanistici attuativi dovrà seguire il contestuale aggiornamento della classificazione acustica.

CAPO III

ADEMPIMENTI NELLE ZONE DI POTENZIALE CONFLITTO

3.1 ZONE DI POTENZIALE CONFLITTO

Sono zone di potenziale conflitto le aree adiacenti a confini fra zone incompatibili di cui punto 1.5, lettera b) del Capo I.

Per come sono definite, l'identificazione di tali aree richiede una verifica strumentale che accerti l'assenza di conflitti acustici reali (clima acustico entro i limiti di zona).

Nelle zone di potenziale conflitto si applicano gli adempimenti di cui al capo II.

In particolare, per le opere soggette a **Documentazione di impatto acustico** o **Valutazione del clima acustico** che si insediano nelle zone di potenziale conflitto, dovrà essere presentata, in sede di richiesta del certificato di conformità edilizia e di rilascio dell'agibilità, una **Relazione di collaudo acustico** redatta ed asseverata da un tecnico competente.

L'Amministrazione comunale si riserva di effettuare verifiche strumentali al fine di accertare il rispetto dei limiti propri e delle zone adiacenti come dichiarati nella relazione di impatto acustico.

CAPO IV

ADEMPIMENTI NELLE ZONE SOGGETTE A PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO (PDRA)

Ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. 28/01, il Comune adotta il **Piano di risanamento acustico**:

- a) nei casi di contiguità tra zone omogenee incompatibili, le cui classi acustiche si discostano per più di 5 dBA, nelle quali risulta, allo stato attuale, un non rispetto dei limiti delle rispettive classi acustiche;
- b) nelle aree in cui si verifica un superamento dei valori limite di zona.

L'identificazione delle aree soggette a PDRA verrà effettuata attraverso una verifica strumentale che accerti l'esistenza di un clima acustico superiore ai limiti di zona (mappatura acustica del territorio comunale) in conformità ai criteri indicati nel Capitolo 2 del Regolamento regionale di al D.G.R. n. 896 del 24/06/03.

4.1 PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO – FORMAZIONE E CONTENUTI

Il PDRA si dovrà coordinare con i Piani previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale e urbanistica, con particolare riferimento al Piano urbano del traffico, ove necessario.

Il PDRA recepisce il contenuto dei Piani di risanamento acustico predisposti dagli enti gestori delle infrastrutture di trasporto pubblico in conformità al D.M. 29/11/00.

Il PDRA recepisce il contenuto dei Piani di risanamento delle imprese di cui all'articolo 11 della L.R. 28/01.

Il PDRA deve contenere (articolo 7 Legge 447/95):

- a) l'individuazione della tipologia e dell'entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare;
- b) individuazione dei soggetti cui compete la realizzazione degli interventi;
- c) l'indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi per il risanamento;
- d) a stima degli oneri finanziari e l'indicazione dei mezzi necessari per la realizzazione;
- e) eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela immediata della salute pubblica e dell'ambiente (da adottare in attesa della realizzazione delle opere di risanamento previste dal piano).

Alla formazione si provvederà in conformità ai criteri indicati nel Capitolo 3 del Regolamento regionale di cui al D.G.R. n. 896 del 24/06/03 ed all'approvazione si applicherà il procedimento di cui all'articolo 4 della LR 28/01.

4.2 AREE SOGGETTE A PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO

Il PDRA è suddiviso in singole unità di intervento corrispondenti alle singole situazioni di incompatibilità evidenziate dalla classificazione acustica.

Per ogni area soggetta a PDRA la documentazione da predisporre dovrà contenere:

- a) una descrizione sintetica dell'area sotto il profilo urbanistico;

- b) elementi di criticità da mitigare o rimuovere;
- c) l'identificazione delle più idonee ipotesi di intervento articolate in:
 - obiettivi da perseguire;
 - azioni da attivare;
 - strumenti da utilizzare
- d) eventuali norme di salvaguardia;
- e) individuazione cartografica.

L'elaborazione del Piano di risanamento acustico potrà comportare l'effettuazione di ulteriori verifiche e monitoraggi inerenti aree od insediamenti su cui la classificazione evidenzia "conflitti potenziali", ai fini di verificare l'effettiva presenza del conflitto ipotizzato.

Qualora tali verifiche e monitoraggi configurino la presenza dei conflitti ipotizzati il PDRA indicherà le opere o gli accorgimenti idonei a perseguire la compatibilità acustica delle zone indagate.

CAPO V

INDIRIZZI DI GESTIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

5.1 DURATA E AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

La classificazione acustica del territorio comunale ha una durata di 5 anni a partire dalla data di approvazione della medesima.

La revisione e l'aggiornamento della classificazione acustica avviene con le stesse modalità previste per l'approvazione.

L'Amministrazione Comunale persegue l'obiettivo di coordinare la classificazione acustica con gli altri strumenti di gestione e pianificazione territoriale.

Pertanto, l'aggiornamento della classificazione acustica interviene contestualmente:

1. all'atto di adozione di varianti specifiche o generali di P.R.G.;
2. all'atto dei provvedimenti di approvazione di Piani urbanistici attuativi contenenti una proposta di modifica della zonizzazione acustica.

La classificazione acustica e relative norme tecniche di attuazione dovranno essere oggetto di verifica e revisione in caso di mutamenti sostanziali del quadro normativo di riferimento.

5.2 VERIFICA PERIODICA DEI LIVELLI DI RUMORE

L'amministrazione Comunale è tenuta ad eseguire verifiche dei livelli di rumore ogni qualvolta si renderà necessario a causa di significative modificazioni insediative o in sede di elaborazione di nuovi strumenti di gestione e pianificazione del territorio.

5.3 NORME DI SALVAGUARDIA

Nelle more di formazione, approvazione e attuazione dei PDRA sono considerati compatibili con la Classificazione acustica solo quegli usi e quelle attività che non sono in contrasto con le definizioni delle classi acustiche di cui al punto 1.3.

5.4 MODALITA' DI CONTROLLO

Le attività di vigilanza e controllo sono svolte dai competenti Servizi comunali e dalla Polizia municipale, avvalendosi, se necessario, del supporto dell'ARPAM.

5.5 SANZIONI

Chiunque nell'esercizio di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore superi i valori limite di emissione e di immissione di cui al punto 1.3.1 delle presenti NTA, è punito con la sanzione amministrativa di cui del pagamento di una somma da €. 516,46 a €. 5164,57.

La violazione delle disposizioni documentali dettate nel Capo II è punita con la sanzione amministrativa da €. 258,23 a €. 10.329,14.

In particolare, nel caso di messa in esercizio di impianti e di attività senza che sia stata prodotta la documentazione richiesta per i casi previsti nel suddetto Capo II, viene emesso apposito atto ingiuntivo con l'obbligo a provvedere.

In caso di mancato rispetto di tempi e modi indicati nell'atto suddetto, l'attività può essere sospesa o l'impianto fermato in via provvisoria o a tempo determinato ed al responsabile può essere comminata la sanzione amministrativa di cui al precedente punto 2.

Nei casi di superamento dei limiti di emissione e dei valori di attenzione previsti dalle disposizioni della LR 28/2001 e della legge 447/1995, il responsabile della violazione, oltre alla sanzione pecuniaria di cui al comma 1, è tenuto a porre in essere le azioni di risanamento per il rispetto dei limiti e dei valori suddetti.

Nel caso di più violazioni della medesima specie, commesse nell'arco di centoventi giorni dalla precedente contestazione, al responsabile è revocato il provvedimento amministrativo abilitante all'esercizio dell'attività, laddove previsto.

I provvedimenti sopra descritti, saranno emessi sulla base di accertamenti degli Uffici comunali con le modalità indicate nel punto 5.4.

Qualora la messa in esercizio di opere in zone di potenziale conflitto sia avvenuta senza la **Relazione di collaudo acustico**, l'applicazione della sanzione al minimo è subordinata alla effettiva effettuazione delle opere di mitigazione indicate negli elaborati relativi alla **Documentazione di impatto acustico** o di **Valutazione del clima acustico** di cui al precedente punto 3.1 del Capo III.

5.6 DISPOSIZIONI FINALI

Entro sei mesi dall'entrata in vigore delle presenti NTA, le imprese e le attività, ove vengano superati i limiti fissati dalla zonizzazione caustica, possono presentare il **Piano di risanamento volontario** di cui all'articolo 11 della LR 28/01, predisposto in conformità ai criteri per la sua redazione e valutazione indicati al punto 4.3 del capitolo 4 del Regolamento regionale di cui al D.G.R. n. 896 del 24/06/03.

Il tempo di adeguamento non può superare un periodo di trenta mesi dalla data di presentazione del Piano.

Le imprese e le attività che, invece, non presentano il Piano, debbono provvedere all'adeguamento ai limiti fissati dalla zonizzazione entro sei mesi dalla sua approvazione.

Qualora in caso di verifiche o di controversie, venga accertato il superamento dei limiti ammessi le stesse saranno assoggettate alle sanzioni previste dalla legge quadro 447/95.

Le disposizioni di cui delle presenti norme attuative della "Classificazione acustica del territorio comunale", entrano in vigore dalla data di esecutività della delibera consiliare di approvazione.